Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 20 dicembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 8[illegible]-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 dicembre 1946, n. 424.

Disciplina delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 24 giugno 1936, n. 1692, con la quale viene convertito in legge, con modificazioni, il regio decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 274, contenente norme per la vendita e la locazione degli immobili adibiti ad uso alberghiero;

Vista la legge 2 ottobre 1940, n. 1452, con la quale si stabiliscono provvidenze a favore dell'industria alberghiera;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 117, sulle disponibilità degli immobili destinati ad uso alberghiero;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, sulla disciplina delle locazioni e degli immobili urbani;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

CAPO I.

Disposizioni relative alle pigioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda.

Art. 1.

Le pigioni dovute per locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, possono essere aumentate, con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle seguenti misure:

1) dal 150 % al 250 %, se l'immobile è stato locato per la prima volta anteriormente al 16 aprile 1934;

2) dal 120 % al 180 %, se l'immmobile è stato locato per la prima volta fra il 16 aprile 1934 ed il 30 luglio 1940;

3) dall'80 % al 140 %, se l'immobile è stato locato per la prima volta fra il 31 luglio 1940 e l'8 settembre 1943;

4) dal 40 % al 100 %, se l'immobile è stato locato per la prima volta fra l'8 settembre 1943 ed il 1° luglio 1944, qualora l'immobile si trovi nell'Italia meridionale o centrale; fra l'8 settembre 1943 ed il 1° luglio 1945, qualora l'immobile si trovi nell'Italia settentrionale.

Per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, e la data di decorrenza degli aumenti indicati nel primo comma, le pigioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, possono essere aumentati nelle misure indicate nel primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669.

Per il suddetto periodo nessun aumento è consentito se l'immobile è stato locato per la prima volta successivamente all'8 settembre 1943.

Art. 2.

Qualora la pigione sia costituita da una parte fissa e da quote aggiuntive in relazione al numero delle giornate di presenza, oltre un minimo convenuto, si fa luogo all'aumento sia della parte fissa sia delle singole quote aggiuntive, nella misura e nei limiti stabiliti dall'articolo precedente, rimanendo invariato il numero minimo di presenze convenuto fra le parti.

Per il pagamento della pigione commisurata a norma del comma precedente è ammesso un conguaglio biennale, tenendo conto, agli effetti del numero delle presenze utili per il calcolo dell'ammontare della quota aggiuntiva, del numero complessivo delle presenze del biennio, dedotto il doppio del minimo, convenuto per ciascun anno.

Allo scadere del primo anno di ciascun biennio si farà luogo ad una liquidazione provvisoria.

Art. 3.

Qualora la pigione sia costituita da una parte fissa e da percentuali sugli incassi lordi, eccedenti un minimo convenuto, l'aumento si applica nella misura ed entro i limiti stabiliti dall'art. 1, solo per la parte costituita dalla quota fissa.

Il minimo di incassi lordi, sul quale non si applica la percentuale, può essere elevato dal doppio al decuplo.

Le percentuali fissate nel contratto rimangono invariate e si applicano a partire dal minimo elevato come sopra. Qualora esse siano state stabilite in misura variabile in base agli incassi, suddivisi in scaglioni successivi, restano altresì fermi gli scaglioni nell'entità convenuta.

Art. 4.

Qualora la pigione sia stabilita in base a percentuale sugli incassi, la percentuale rimane invariata, ma l'albergatore ha diritto di chiedere che, agli effetti del calcolo della percentuale, venga detratta dal totale lordo degli incassi una somma da convenirsi e che non può comunque superare il terzo dello stesso totale.

Per le percentuali stabilite in misura variabile si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 5.

Gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, si applicano integralmente nei confronti dei conduttori di alberghi, pensioni o locande che, non occupando l'intero stabile, godono in comune con altri inquilini i servizi di ascensore e portierato.

Art. 6.

Gli aumenti stabiliti dai precedenti articoli sono computati, previa eliminazione degli aumenti eventualmente praticati in violazione delle norme relative al blocco delle locazioni, quand'anche l'attuale conduttore sia succeduto ad altri nel godimento degli immobili.

Art. 7.

In caso di contestazione, la misura degli aumenti è decisa da un collegio di tre arbitri nominati uno per ciascuno dalle parti ed il terzo dai due eletti o, in caso di dissenso, dal presidente del tribunale.

Per la nomina degli arbitri, il procedimento, la sentenza e l'impugnazione dell'arbitrato valgono le norme del titolo VIII del libro IV del Codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Art. 8.

Il Collegio arbitrale di cui all'articolo precedente deve tener conto nel decidere la controversia dell'importanza turistica della località dove si trova l'immobile, dell'andamento dell'azienda, del tipo e delle caratteristiche ricettizie di esso, delle particolarità relative al contratto, dell'ammontare della pigione, degli oneri a carico di ciascuna delle due parti, e della data in cui la pigione è stata stabilita.

Art. 9.

Spetta al Collegio arbitrale di decidere, in caso di controversia tra le parti, l'entità e le modalità dell'aumento dei canoni nei casi di contratti di locazione diversi dai tipi previsti dal presente decreto, seguendo i criteri di cui agli articoli precedenti.

Art. 10.

Qualora sia in corso istanza di revisione della pigione ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 marzo 1942, n. 200, gli aumenti stabiliti dai precedenti articoli sono computati sull'ammontare che risulta dopo operata la revisione.

La disposizione del comma precedente si applica anche quando è in corso o viene proposta istanza di aumento della pigione per trasformazione o migliorie apportate all'immobile prima della data di entrata in vigore del presente decreto o per contributi di miglioria imposti prima della data medesima, a norma del quinto e sesto comma dell'art. 13 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387 e del quinto e sesto comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142.

Le controversie relative alla revisione ed all'aumento a' sensi dei commi precedenti sono decise dal Collegio arbitrale di cui all'art. 7.

Art. 11.

Gli aumenti stabiliti dagli articoli precedenti devono essere chiesti al conduttore mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Se la richiesta è fatta dopo i termini indicati nel precedente comma, gli aumenti decorrono dal mese successivo al ricevimento della richiesta medesima.

L'accettazione scritta del conduttore deve giungere al locatore proponente entro quindici giorni dal ricevimento della proposta. Trascorso tale termine senza una accettazione espressa, si ha per accettata la richiesta del locatore.

Il pagamento di una rata del canone di locazione, corrispondente alla somma richiesta dal locatore, equivale all'accettazione.

Per la richiesta del conduttore tendente a stabilire la quota sulla quale deve essere calcolata la percentuale a' sensi dell'art. 4 si seguono le norme dei comma precedenti.

Art. 12.

Le pigioni aumentate a' sensi del presente decreto o liberamente stabilite per la prima volta dopo il 1° luglio 1944, per gli immobili siti nell'Italia meridionale e centrale e dopo il 1° agosto 1945 per gli immobili siti nell'Italia settentrionale, non potranno essere variate fino alla scadenza stabilita contrattualmente o prorogata ai sensi del presente decreto.

Tuttavia, qualora siano intervenuti notevoli mutamenti nelle condizioni economiche generali, con decreto del Capo dello Stato, sentito il parere del Comitato interministeriale dei prezzi, i canoni di locazione potranno essere variati con decorrenza non anteriore al 30 giugno 1947.

La disposizione del primo comma si applica anche nel caso che altri conduttori siano succeduti o succedano nel godimento dell'immobile.

Art. 13.

La facoltà concessa al conduttore dall'art. 1 della legge 2 ottobre 1940, n. 1452, di pagare il 50 per cento delle somme dovute alle scadenze contrattuali cessa a partire dalla prima scadenza successiva al 60° giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il pagamento dell'altro 50 % dovrà effettuarsi, con le modalità indicate nella lettera *b*) dello stesso art. 1, nei tre anni consecutivi a partire dal 180° giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 14.

Il conduttore che contesta di dovere un aumento o di doverlo nella misura richiesta dal locatore, fino a quando la controversia non è risoluta, deve corrispondere la pigione, rispettivamente, nella misura anteriormente dovuta o in quell'altra risultante dall'aumento che egli ritiene applicabile, salva successiva integrazione.

Art. 15.

Contemporaneamente all'accettazione del nuovo canone, il conduttore può chiedere che il pagamento degli aumenti dovuti per il periodo anteriore a quello della prima corresponsione del nuovo canone sia ratizzato.

In caso di controversia decide il Collegio arbitrale di cui all'art. 7.

Capo II.

Disposizioni relative alla proroga delle locazioni ed agli sfratti.

Art. 16.

Il conduttore di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda ha diritto alla proroga del contratto di locazione fino al 31 dicembre 1950, qualora la locazione abbia scadenza anteriore, salvo il disposto degli articoli 19, 20, 21 e 22.

Il diritto previsto nel comma precedente spetta al conduttore nei confronti sia del locatore, sia dell'acquirente dell'immobile, nonostante qualunque patto contrario e quand'anche sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita.

Il disposto del terzo comma dell'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n. 1302, continua ad aver vigore.

Art. 17.

Il conduttore non ha diritto alla proroga o decade da essa:

a) quando è in mora nel pagamento della pigione, anche se il locatore non abbia proposta domanda di risoluzione del contratto;

b) in ogni altro caso di inadempienza.

Art. 18.

Qualora l'immobile, per danni subiti in dipendenza degli eventi bellici, richieda opere di riparazione o di parziale ricostruzione, ed il locatore non vi provveda, il conduttore può chiedere al Collegio arbitrale, da nominarsi nelle forme previste dall'art. 7, l'autorizzazione a provvedervi direttamente, purchè il complesso dei lavori non superi il terzo della primitiva consistenza dell'immobile.

Il Collegio, sentito l'Ufficio del genio civile competente ed il locatore, determina le opere che il conduttore può eseguire, fissando il termine entro il quale esse devono essere ultimate ed il limite massimo delle spese, di cui è ammesso il rimborso nei confronti del locatore.

Il conduttore ha diritto di trattenere, per rivalersi delle spese sostenute, una quota non superiore del 60 % del canone di locazione. In caso di contestazione nella misura di detta quota di rivalsa, la decisione spetta al Collegio arbitrale.

Sulle somme effettivamente anticipate dal conduttore deve essere corrisposto l'interesse del 2 per cento.

E' fatto salvo al locatore il diritto al risarcimento dei danni di guerra.

Art. 19.

Nelle ipotesi previste dal precedente articolo il conduttore, entro 60 giorni dalla ottenuta autorizzazione di eseguire i lavori da parte della Commissione arbitrale, può chiedere una proroga del contratto di locazione, anche oltre ai limiti previsti dall'art. 16.

In caso di mancato accordo fra le parti la durata della proroga sarà stabilita dal Collegio arbitrale in relazione all'entità delle opere da eseguire ed alla situazione turistica locale, in modo però che non venga superato il termine massimo del 31 dicembre 1954.

Art. 20.

Qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il conduttore abbia già provveduto all'esecuzione delle opere di riparazione o parziale ricostruzione ha diritto di trattenere, per rivalersi delle spese sostenute, una quota non superiore del 60 % del canone di locazione.

Sulle somme effettivamente anticipate dal conduttore deve essere corrisposto l'interesse del 2 %.

Il conduttore può altresì chiedere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una proroga del contratto di locazione, anche oltre i limiti previsti dall'art. 16.

In caso di mancato accordo tra le parti spetta al Collegio arbitrale, previsto dall'art. 7, di decidere sulla necessità delle opere eseguite, sul loro costo, sulla misura della quota di rivalsa e sulla durata della proroga del contratto, che non può superare il 31 dicembre 1954.

Art. 21.

Ove, alla data di scadenza del contratto di locazione, fissata dalle parti o prorogata a' sensi del presente decreto, il conduttore uscente non abbia ancora potuto soddisfarsi interamente del proprio credito per i lavori eseguiti nell'immobile, è fatto obbligo al locatore di corrispondergli la residua somma in unica soluzione.

Se la somma non venga corrisposta, il conduttore ha diritto di conservare il godimento dell'immobile fino al pagamento del debito.

Art. 22.

Qualora, in dipendenza di eventi bellici o di requisizioni, l'attrezzatura alberghiera di proprietà del conduttore abbia subìto notevoli danni, il conduttore ha diritto ad una proroga del contratto oltre i limiti stabiliti dall'art. 16, nel caso che abbia provveduto ai lavori di riparazione o assuma l'obbligo di provvedervi. Il conduttore deve in ogni caso farne richiesta scritta al locatore entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

In caso di mancato accordo fra le parti la durata della proroga è stabilita dal Collegio arbitrale in relazione all'entità dei lavori di riparazione eseguiti o progettati ed all'importanza turistica dell'immobile. La proroga non può in ogni caso essere accordata oltre il 31 dicembre 1954.

Art. 23.

Il locatore che abbia provveduto a sue spese ad eseguire le opere indicate negli articoli 18 e 20 del presente decreto, ha diritto ad un aumento suppletivo del canone di locazione, in modo da garantire un interesse non inferiore al 2 % del capitale impiegato, dedotte le indennità per risarcimento dei danni di guerra ed i contributi di ogni natura che egli abbia già percepito.

L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere indicate nel precedente comma. Se le opere sono state ultimate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aumento decorre da quest'ultima data.

In caso di contestazione decide il Collegio arbitrale di cui all'art. 7.

Art. 24.

L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 580, si applica nei confronti degli immobili destinati ad albergo, pensione o locanda e requisiti, anche se durante la requisizione sia mutata la destinazione, purchè il conduttore ne faccia richiesta al locatore, entro trenta giorni dalla cessazione della requisizione, impegnandosi di ripristinare l'attrezzatura alberghiera.

Art. 25.

L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 580, non si applica per i locali che, non avendo destinazione alberghiera siano stati annessi, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad alberghi, pensioni o locande per effetto di ordine di requisizione da qualunque autorità emesso, semprechè detti locali abbiano subìto trasformazioni per essere adibiti al nuovo uso e siano divenuti parte integrante dell'azienda alla quale sono annessi.

Spetta al Collegio arbitrale di cui all'art. 7 di decidere le controversie relative all'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma.

Capo III.

Disposizioni relative alla disponibilità degli immobili destinati ad uso alberghiero.

Art. 26.

Le norme del decreto legislativo luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 117, riguardanti la disponibilità degli immobili destinati ad uso alberghiero non si applicano nei confronti degli immobili che siano destinati ad uso di albergo, pensione o locanda, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le norme indicate nel comma precedente cessano di aver vigore nei confronti degli immobili precedentemente adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda che sono stati distrutti o danneggiati in maniera da essere inservibili all'uso al quale erano destinati e che vengono successivamente ricostruiti, qualunque destinazione essi ricevano.

Art. 27.

Il disposto dell'articolo precedente non si applica alle costruzioni e ricostruzioni di immobili per le quali siano stati concessi i contributi statali previsti dal regio decreto-legge 29 maggio 1946, n. 452.

Art. 28.

Le norme del decreto legislativo luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 117, sulla disponibilità degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione o locanda, si applicano nei confronti degli immobili requisiti, dopo la cessazione della requisizione, anche nel caso in cui durante il periodo della requisizione, gli immobili stessi siano stati adibiti ad uso diverso.

CAPO IV.

Disposizione finale.

Art. 29.

Le disposizioni del capo I e II del presente decreto sono applicabili, salvo che sia diversamente convenuto dalle parti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — SCOCCIMARRO — BERTONE — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1946.
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 85. FRASCA.

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 novembre 1946, n. 425.

Modificazione alla ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 560;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nella ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 560, è soppressa la Direzione generale di artiglieria e della motorizzazione e sono costituiti la Direzione generale di artiglieria e l'Ispettorato generale della motorizzazione.

Art. 2.

La modificazione della ripartizione dei servizi del l'Amministrazione centrale della guerra di cui all'articolo precedente non determinerà aumenti di personale e di spesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 61. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 ottobre 1946, n. 426.

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione.

N. 426. Decreto del Capo provvisorio dello Stato, 15 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Milano viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 40.000 nominali, in titoli di Rendita italiana 5 %, disposta in suo favore con atto pubblico 11 novembre 1943, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome del « prof. Antonio Pirocchi » e da conferirsi, ogni anno, a quel laureato in scienze agrarie o in medicina veterinaria presso l'Università di Milano, il quale abbia riportato una media di almeno 27/30, con non meno di 24/30, negli esami delle discipline zootecniche (ezoognosia, zootecnia generale, zootecnia speciale) ed almeno i pieni voti legali nella tesi di laurea, svolta su argomento attinente alla zootecnia o su questioni zootecniche.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1946

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;
Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica ed edile della provincia di Como, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:
1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;
2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;
3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;
4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;
5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;
6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative,

debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 25 settembre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, *foglio n.* 302.

(4295)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e del legno di Cosenza, Castrovillari, Paola, San Giovanni in Fiore, Corigliano, Rossano Calabro e Rogliano, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che si trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 1° ottobre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, *foglio n.* 277.

(4298)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria di Ferrara, Comacchio, Cento, Copparo, Portomaggiore e Codigoro, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che si trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 1° ottobre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 278.

(4299)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica ed alla manovalanza generica della provincia di Napoli, con esclusione di coloro che, in qualità di lavoratori del porto alle dipendenze degli Alleati, siano già stati assistiti con altri sussidi straordinari che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 316.

(4289)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 12 agosto 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria del comune di Mantova;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che anche per la provincia di Mantova sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 12 agosto 1946 ai lavoratori dipendenti dall'industria della provincia di Mantova, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.O.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento:

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, *foglio n.* 322.

(4293)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica e dagli esercizi pubblici della provincia di Roma, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.O.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, *foglio n.* 319.

(4294)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio

straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria della provincia di Parma, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che si trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, *foglio n.* 303.

(4297)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 12 agosto 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica, chimica e dagli esercizi pubblici dei comuni di Venezia (compresi i centri di Mestre, Marghera e Murano), di Portogruaro, di San Donà di Piave, Chioggia, Cavarzere e Dolo;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che anche per i comuni di Mira e Mirano sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 12 agosto 1946 ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica, chimica e dagli esercizi pubblici dei comuni di Mira e Mirano, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione.

5) coloro che si trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, *foglio n.* 306

(4296)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Trezzo sull'Adda (Milano) della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Trezzo sull'Adda (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4193)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Apertura di dipendenze del Banco di Napoli in Pompei, San Giorgio a Cremano (Napoli), Verona, Frosinone, San Marco in Lamis (Foggia) e una agenzia di città in Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione:

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è autorizzato ad aprire proprie dipendenze in Pompei (Napoli), San Giorgio a Cremano (Napoli), Verona, Frosinone, San Marco in Lamis (Foggia), nonchè un'agenzia di città in Perugia (rione Fontivegge).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(4315)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca del sud in Sant'Agata di Militello (Messina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà a Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca del sud, società per azioni con sede in Messina;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca del sud, società per azioni con sede in Messina, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Sant'Agata di Militello (Messina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

(4269) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1946.

Conferma di due consiglieri d'amministrazione del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 dello statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, approvato con decreto del Capo del Governo in data 8 maggio 1940;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista l'ordinanza del Governo Militare Alleato, Quartiere regionale generale della Sicilia, n. 48, in data 29 gennaio 1944, con la quale i signori prof. Paolo Ricca Salerno ed avv. Francesco Orlando vennero nominati membri del Consiglio di amministrazione del Banco predetto per il triennio 1944-1946 che andrà a scadere il 31 corrente;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di due consiglieri di amministrazione per il prossimo triennio 1947-1949;

Decreta:

I signori prof. Paolo Ricca Salerno e avv. Francesco Orlando sono confermati membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, per il triennio 1947-1949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì 4 dicembre 1946

(4186) *Il Ministro*: BERTONE

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1946.

Convalida del riconoscimento civile della Fondazione di culto « Istituto per le opere di religione della diocesi di Biella », con sede in Biella (Vercelli).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 12 giugno 1944, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1944, registro n. 2, foglio numero 335, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto denominata « Istituto per le opere di religione della diocesi di Biella », con sede in Biella, eretta canonicamente con decreto del Vescovo di Biella in data 5 aprile 1943 ed all'approvazione del relativo statuto;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 12 giugno 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Vercelli in data 15 novembre 1946, n. 24791, div. I-C;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 12 giugno 1944, col quale fu riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto denominata « Istituto per le opere di religione della diocesi di Biella », con sede in Biella, eretta canonicamente con decreto del Vescovo di Biella in data 5 aprile 1943 e fu approvato il relativo statuto.

Il Prefetto di Vercelli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1946

(4262) p. *Il Ministro*: CORSI

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1946.

Autorizzazione alla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, ad usare una nuova tariffa di assicurazione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni generali di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni generali di polizza presentate dalla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Tariffa mista con opzioni, a premio decrescente del 3,50 % all'anno dal secondo anno di assicurazione, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile alla scadenza del contratto se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Art. 2.

La predetta Compagnia è autorizzata ad applicare ai premi della suindicata tariffa l'aumento del 6 % sul premio col massimo del 4 per mille sul capitale.

Roma, addì 10 dicembre 1946

(4264) p. *Il Ministro*: ASSENNATO

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1946.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469.

Vista la domanda della Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'autorizzazione a stipulare contratti di assicurazione sulla vita senza visita medica in base ad alcune tariffe attualmente in vigore;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, è autorizzata a stipulare contratti di assicurazione sulla vita senza visita medica in base alle seguenti tariffe:

1) Tariffa I-a Vita intera a premio vitalizio;
2) Tariffa I-u Vita intera a premio unico;
3) Tariffa I-a-2 Vita intera su due teste al primo decesso a premio vitalizio;
4) Tariffa I-b Vita intera a premio temporaneo;
5) Tariffa I-a-f Vita intera a premio vitalizio; con pagamento parziale del capitale;
6) Tariffa XII Mista immediata;
7) Tariffa XII-u Mista a premio unico;
8) Tariffa XII-2 Mista immediata su due teste;
9) Tariffa XIII Mista a termine fisso;
10) Tariffa XIII-r Termine fisso combinata con l'assicurazione di un capitale e di una rendita;
11) Tariffa XXVII Temporanea combinata con l'assicurazione di un capitale differito doppio di quello assicurato per il caso di morte;

12) Tariffa XVI - Assicurazione combinata di capitale e rendita;

13) Tariffa XXXII-e - Mista a premio decrescente del 2½ % a cominciare dal 4° anno:

14) Tariffa XXXIII - Mista a premio decrescente del 3 ½ % a cominciare dal 2° anno;

15) Tariffa III-a Temporanea a capitale costante e a premio annuo;

16) Tariffa III-a-t - Temporanea a capitale costante e a premio annuo, trasformabile in vita intera, mista o capitale differito;

17) Tariffa III-u - Temporanea a capitale costante e a premio unico;

18) Tariffa III-d - Temporanea a capitale decrescente e a premio annuo;

19) Tariffa III-u-d - Temporanea a capitale decrescente e a premio unico;

20) Tariffa III-a-5 Temporanea a capitale pagabile in quote;

21) Tariffa XXXIV Vita intera a capitale a premio ridotto dopo il 55° anno di età.

Art. 2.

La predetta Società è inoltre autorizzata a includere nelle polizze relative alle tariffe di cui all'articolo uno la seguente clausola:

« 1) La presente assicurazione emessa per un capitale non superiore a L. 100.000, è stipulata senza visita medica.

Se la morte dell'assicurato avviene dopo trascorsi almeno due anni dall'entra a in vigore dell'assicurazione (art. 1, al. 4 delle condizioni generali di polizza) sono dovute dalla Compagnia le intere prestazioni assicurate;

in caso di morte durante il secondo anno:

a) qualora l'assicurazione sia a premio annuo, è dovuta la metà delle prestazioni assicurate più tanti dodicesimi dell'altra metà quanti sono, al momento della morte, i mesi interamente trascorsi dal secondo anno;

b) qualora l'assicurazione sia a premio unico, è dovuto il rimborso del premio unico, senza accessori, più tanti dodicesimi dell'eccedenza delle prestazioni assicurate sul premio unico per quanti sono al momento della morte, i mesi interamente trascorsi dal secondo anno;

in caso di morte nel primo anno di vigore dell'assicurazione ha luogo soltanto la restituzione al beneficiario — immediata anche nelle assicurazioni a termine fisso — dei premi pagati senza accessori.

2) Senza riguardo al tempo trascorso dall'entrata in vigore dell'assicurazione, sono dovute le intere prestazioni assicurate se il decesso dell'assicurato avviene:

a) in seguito ad infortunio mortale, esclusa ogni concausa;

b) in seguito ad una delle malattie qui appresso indicate, sopravvenutagli dopo l'entrata in vigore, malattia che abbia, quale unica causa per conseguenza diretta la morte dell'assicurato: carbonchio, colera, asiatico, difterite, idrofobia, letargia, encefalica, morbillo, morva, scarlattina, tetano, tifo, tosse canina, vaiuolo e trattandosi di donne, febbe puerperale ».

Roma, addì 10 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: ASSENNATO

(4263)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Bologna per il triennio 1945-47.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Bologna pel triennio 1945-1947 i signori:

Alzona prof. Federico, medico chirurgo;
Alessandrini prof. Alessandro, medico chirurgo;
Pirani dottoressa Edmea, pediatra;
Borsi prof. avv. Umberto, esperto in materia amministrativa;
Barbieri prof. Giuseppe, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1946
Registro Presidenza n. 10, foglio n. 205. — FERRARI

(4258)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Brescia pel triennio 1945-47.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Brescia pel triennio 1945-1947 i signori:

Rampagni dott. Vincenzo, medico chirurgo;
Scolari dott. Francesco, medico chirurgo;
Loda dott. Pietro, pediatra;
Anelli avv. Giorgio, esperto in materia amministrativa;
Lami dott. Pio, esperto nelle scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1946
Registro Presidenza n. 10, foglio n. 197. — FERRARI

(4261)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Cremona per il triennio 1945-47.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Cremona pel triennio 1945-1947 i signori:

Grignani prof. dott. Rodolfo, medico chirurgo;
Francioni dott. Angelo, medico chirurgo;
Touraine dott. Alberto, pediatra;
Cremonesi avv. Giacinto, esperto in materia amministrativa;
Antonelli prof. dott. Giuseppe, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1946
Registro Presidenza n. 10, *foglio n.* 204. — FERRARI

(4259)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Africk Giovanna ved. Buggelli avverso la iscrizione di Buggelli Guido nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 43-946 decisioni — N. 108-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 4 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla signora Buggelli Giovanna per Buggelli Guido defunto, domiciliata in Roma, via Alessandro Torlonia n. 1, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V. R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . . . . risulta deceduto in Roma l'11 aprile 1940; e, pertanto, del suo nome, non avrebbe dovuto essere fatta menzione in detto elenco, e dello stesso deve essere ordinata la cancellazione;

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto l'art. 2, primo capoverso, del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Africk Giovanna vedova Buggelli Guido e ordina la cancellazione del nome del predetto Buggelli Guido dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 6 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI F. POLISTENA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(4237)

Esito del ricorso presentato da Giachetti Virgilio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell' O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 42-946 decisioni — N. 244-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 4 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Giachetti Virgilio fu Vittorio e di Mospacco Rachele, nato a Biella il 12 maggio 1895 e residente in Torino, via dei Mille n. 54, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946;

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Poichè in tale stato deve concludersi che il Giachetti non fu mai confidente dell'O.V.R.A.;

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Giachetti Virgilio e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 4 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI F. POLISTENA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(4236)

Esito del ricorso presentato da Grande Ernesto avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell' O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 36-946 decisioni — N. 51-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 28 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Grande Ernesto fu Dionisio, nato a San Giorgio La Molara (Benevento) il 5 settembre 1876 ed ivi domiciliato, piazza San Pietro n. 2,

ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto l'art. 2, primo capoverso, del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, dichiara non farsi luogo a provvedere sul ricorso presentato da Grande Ernesto fu Dionisio.

Roma, addì 28 novembre 1946

La Commissione
T. CATALDI F. POLISTENA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(4234)

Esito del ricorso presentato da De Tuddo Aurelio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell' O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 38-946 decisioni N. 85-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 29 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. De Tuddo Aurelio fu Angelo, nato a Corato il 10 maggio 1881, domiciliato in Roma, via Flaminia n. 19, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2, primo capoverso, del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da De Tuddo Aurelio, contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 29 novembre 1946

La Commissione
T. CATALDI F. POLISTENA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(4235)

Esito del ricorso presentato da Incagnoli Ruggero avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 44-946 decisioni N. 112-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 6 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Incagnoli Ruggero fu Francesco, nato a Firenze il 26 gennaio 1885 e domiciliato in Roma, lungotevere Testaccio n. 28, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Poichè in tale stato deve concludersi che il ricorrente non fu mai confidente dell'O.V.R.A.:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Incagnoli Ruggero e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 6 dicembre 1946

La Commissione
T. CATALDI F. POLISTENA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(4238)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Filattiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Filattiera (Massa Carrara), di un mutuo di L. 455.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico dell'esercizio 1946.

(4220)

Autorizzazione al comune di Furci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Furci Siculo (Messina), di un mutuo di L. 448.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4221)

Autorizzazione al comune di Fiorano Modenese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 25 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fiorano Modenese (Modena), di un mutuo di L. 500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4222)

Avviso di rettifica

L'autorizzazione concessa al comune di Sezze (Latina) a contrarre un mutuo di L. 1.980.000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 26 luglio 1946, va riferita al bilancio per l'esercizio 1946 e non per l'esercizio 1945 come è stato erroneamente pubblicato.

(4351)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Ancona

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 2766 in data 12 dicembre 1946, è stata prorogata fino al 31 dicembre c. a. la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Ancona, affidata al commissario ing. Amedeo Giustini.

(4349)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 dicembre 1946 - N. 257

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6[illegible]85
Brasile	5,[illegible]5	Portogallo	4,057
Canadà	10[illegible] —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	85,10
Id. 3,50 % 1902	83,05
Id. 3 % lordo	60,30
Id. 5 % 1935	92,10
Redimibile 3,50 % 1934	82,075
Id. 5 % 1936	91,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,075
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,925
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,3[illegible]5
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,45
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,875
Id. 5 % convertiti 1951	97,125

CONCORSI

PREFETTURA DI TERNI

Concorso per posti di sanitari condotti vacanti nella provincia di Terni al 30 giugno 1946

Con decreto prefettizio n. 19090 Div. 3/3 del 13 dicembre 1946, il Prefetto della provincia di Terni ha indetto il concorso per titoli ed esami delle seguenti condotte mediche, veterinarie ostetriche:

1. — *Condotte mediche*:

Acquasparta (2ª condotta, frazione Portaria) - Alviano - Amelia (frazione di Porchiano) Attigliano Calvi dell'Umbria Ferentillo Giove Montecastrilli (2ª condotta, frazione Avigliano) Montefranco Montegabbione Monteleone d'Orvieto Narni (frazione Narni Scalo) Narni (frazione Montoro) Orvieto (1ª condotta medica) Orvieto (frazione di Corbara e Castellonghio) Orvieto (frazione Prodo Titignano) Otricoli San Venanzo (frazione Collelungo) San Venanzo (4ª condotta medica, borgata Ospedaletto) Terni (frazione di Piediluco) Terni (frazione di Cesi) Terni (frazione di Giuncano) Terni (frazione di Stroncone 1º).

2. — *Condotte veterinarie*:

Consorzio di Lugnano in Teverina, Alviano, Guardea - Montecastrilli Monteleone d'Orvieto - Narni Orvieto Otricoli Sangemini.

3. — *Condotte ostetriche*:

Attigliano Baschi (frazione Civitella dei Pazzi) Castelgiorgio Lugnano in Teverina Montecastrilli Narni (frazione di Configne) Orvieto (1ª condotta) Orvieto (suburbana) Porrano San Venanzo (frazione San Vito in Monte) Terni (frazione di Giuncano) Terni (frazione San Valentino) Terni (frazione Rocca San Zenone).

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire entro le ore 18 del 28 febbraio 1947 domanda su carta da bollo da L. 12 indirizzata alla Prefettura di Terni contenente l'indicazione del domicilio e corredata dei documenti di cui all'art. 4 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Per maggiori informazioni i concorrenti potranno rivolgersi direttamente alle Amministrazioni comunali interessate.

Terni, addì 13 dicembre 1946

Il Prefetto.

(4352)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.